



CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI



CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

PIANO INDUSTRIA 4.0

Esempi e casi pratici.

Verifiche ed applicazioni della normativa del Piano Industria 4.0

a cura di Pietro Paolo Lucente

ROMA 24 FEBBRAIO 2018



Autocertificazione e Perizia Giurata

- Fino a un valore del bene iper-ammortizzato di 500.000 euro
 - **Dichiarazione del legale rappresentante (autocertificazione)**

- Oltre i 500.000 euro
 - **Perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti «nei relativi albi professionali» o da enti di certificazione accreditati (**attestato di conformità**)



Le suddette dichiarazioni devono:

1. **attestare che il bene rispetti i requisiti tecnici** descritti nell'Allegato A (per beni materiali) o nell'Allegato B (per software)
2. **attestare che il bene sia interconnesso** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
3. **essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione** oppure, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il **bene è interconnesso**.

L'utilizzo della Perizia giurata è ammesso quale alternativa alla dichiarazione del legale rappresentante, anche per i beni di valore inferiore ai 500.000 euro.

Il firmatario della perizia deve **dichiarare la propria "terzietà" rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia.**



CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

La perizia giurata e la relativa analisi tecnica deve essere fatta per ogni singolo bene acquistato (chiarimento inserito sul portale del MiSe).

Iper e Super Ammortamento - Domande di approfondimento

Domande di approfondimento su [Iper e Super Ammortamento](#)

Si chiede di sapere se la perizia giurata, da fornirsi in caso di beni con valore superiore a € 500.000, deve essere redatta per singolo bene o può comprendere tutti i beni strumentali acquistati nello stesso esercizio?

La perizia deve essere fatta per singolo bene acquisito.

Nella circolare Agenzia delle Entrate 4/E a pag. 60/110 riporta che “ la perizia (o l’attestato) può anche riguardare una pluralità di beni agevolabili.”

Nella circolare Circolare MISE 15 dicembre 2017 n. 547750 è riportato che “ ... la perizia giurata (o l’attestato di conformità) può essere anche plurima, nel senso che può riguardare anche una pluralità di beni agevolabili.”





La perizia giurata (o la dichiarazione del legale rappresentante) devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

E' ammessa la possibilità di produrre la perizia/attestazione di conformità in due fasi separate e successive: la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda a buon esito della verifica avvenuta di interconnessione.

Quando l'interconnessione avviene in un periodo successivo alla messa in funzione del macchinario, **l'agevolazione dell'iper ammortamento sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito di interconnessione**




CONSIGLIO NAZIONALE **INGEGNERI**

LA PERIZIA GIURATA E L'ANALISI TECNICA



Perizia Tecnica Giurata

La **Perizia Tecnica Giurata** è una relazione tecnica, redatta da un tecnico professionista il quale **assevera** la veridicità di quanto in essa contenuto, innanzi al Cancelliere dell'Ufficio Giudiziario di competenza, compreso quello del Giudice di Pace.



Analisi Tecnica

L'**analisi tecnica** comprende tutte le attività di verifica, analisi, mappatura dei processi e redazione di un documento esclusivamente tecnico che **notifica la conformità**.





Con la Circolare del 15 dicembre 2017 è stato chiarito che la perizia giurata o l'attestazione di conformità, come si evince del resto anche dall'individuazione delle categorie di soggetti abilitati a rilasciare tali documenti, si tratta **di un accertamento di natura strettamente tecnica.**

In relazione **alla determinazione del costo fiscale rilevante o alla sua imputazione secondo le regole della competenza al periodo d'imposta agevolabile o, ancora, alle modalità di acquisizione dei beni (compravendita, appalto, leasing, etc...), il professionista si limiterà a recepire nella perizia le indicazioni e le valutazioni operate dai competenti organi amministrativi dell'impresa, che ne assumerà quindi diretta ed esclusiva responsabilità ai fini dei successivi controlli degli uffici fiscali.**



In altri termini, **le perizie giurate non attengono in generale ai profili fiscali, contabili e contrattuali che costituiscono i presupposti per la spettanza dell'agevolazione.**

Inoltre, stante il chiaro dettato letterale del richiamato comma 11, si precisa che **tra le verifiche tecniche richieste al perito o all'ente di certificazione non rientra quella concernente il requisito della "novità" dei beni oggetto d'investimento**: anche in questo caso, infatti, si tratta di un presupposto per l'applicabilità del beneficio e la cui asserzione ricade sotto l'esclusiva e diretta responsabilità dell'impresa beneficiaria.



Piano industria 4.0: L'incarico

Incarico:

Si consiglia una redazione di un **Disciplinare** in cui vengono riportate almeno:

- Descrizione del macchinario o impianto
- Valore del bene da periziare
- Schema di processo
- Inizio operazioni,
- Numero di sopralluoghi da effettuare,
- Documenti da richiedere,
- Vincoli relativi ai segreti industriali e alla riservatezza
- Data consegna al committente
- Costo dell'analisi tecnica e perizia giurata
-



Documentazione ulteriore da richiedere al committente:

- dichiarazione da parte del costruttore della macchina relativamente ai requisiti essenziali di I 4.0



Nelle Linee Guida (par. 6.3) è specificato che è opportuno che la **perizia** sia **corredata** di un'**analisi tecnica** contenente:

- Descrizione tecnica del bene,
- Descrizione delle caratteristiche
- Verifica dei requisiti di interconnessione
- Descrizione delle modalità in grado di dimostrare l'interconnessione
- Rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l'integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell'utilizzatore






CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

OPERATIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLA ANALISI TECNICA E DELLA PERIZIA GIURATA



CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI





CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Descrizione
tecnica del
Bene

Categorie

DESCRIZIONE TECNICA DEL BENE
per il quale si intende beneficiare
dell'agevolazione con indicazione del costo e
dei suoi componenti e accessori.




Descrizione
tecnica del
Bene

Categorie

Rappresentazione
dei flussi di
processo

- Descrizione dell'inserimento del bene nella linea di produzione;
- correlazione tra le caratteristiche del bene e il ciclo produttivo;
- parametri che coinvolgono economicamente e ambientalmente il ciclo produttivo:
 - Efficienza,
 - Capacità,
 - Riduzione sprechi,
 - Sicurezza,
 - Qualità,
 -




DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE CARATTERISTICHE del bene che ne consentono l'inclusione in una delle categorie definite nell'allegato A o B, con eventuale riferimento ad attestazioni rilasciate dal costruttore



Per la redazione dell'**Analisi Tecnica** l'ingegnere può farsi aiutare dal costruttore del bene in oggetto, facendosi dichiarare, nel caso di «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti»:

- a quale categoria fra quelle 12 iper ammortizzabili il macchinario appartenga
- se il macchinario possieda **POTENZIALMENTE** le 5 caratteristiche obbligatorie previste
- se il macchinario sia potenzialmente predisposto per almeno 2 su 3 delle caratteristiche di interconnessione

L'ingegnere poi verifica la veridicità di quanto dichiarato dal costruttore.






Analogamente per i beni che rientrano tra «Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità» il tecnico potrà chiedere informazioni al costruttore del bene, come ad esempio:

- a quale categoria fra quelle 8 iper ammortizzabili il sistema appartenga
- se il sistema sia in grado di garantire l'interconnessione (sistemi interni e/o esterni tramite collegamenti internazionalmente riconosciuti e sia univocamente identificabile)

L'ingegnere poi verifica la veridicità di quanto dichiarato dal costruttore.







Per i «Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0» il tecnico potrà chiedere al costruttore del bene :

- a quale categoria fra quelle 4 iper ammortizzabili il sistema appartenga
- se il sistema sia in grado di garantire l'interconnessione (sistemi interni e/o esterni tramite collegamenti internazionalmente riconosciuti e sia univocamente identificabile)

L'ingegnere poi verifica la veridicità di quanto dichiarato dal costruttore.






È ammessa la possibilità di produrre perizia in due fasi separate e successive:

- la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene
- una seconda a buon esito della verifica dell'avvenuta interconnessione.


Fino a quando il bene non è connesso NON può godere del super ammortamento.



Relativamente alla Interconnessione necessita effettuare:



- una descrizione dettagliata del sistema di identificazione univoca della macchina/impianto (specificare standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti, es. IP).
- una descrizione delle possibilità di interconnessione al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura e/o vendita.



- specificare se il bene scambia informazioni con sistemi interni (esempio: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.),
- specificare se il bene scambia informazioni con sistemi esterni (clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, etc.)

Bisogna dare chiara evidenza della tipologia di interconnessione (specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, etc.);



Novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2018

Legge di bilancio 2018: proroga super e iper ammortamento ma con piccole differenze.

SUPER AMMORTAMENTO

Le imprese potranno godere del **super ammortamento al 30% (anziché al 40%)** in relazione agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2018 e fino al 31.12.2018.

Sono **esclusi**:

- i beni che beneficiano della precedente versione del maxi ammortamento;
- **tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto** di cui all'art. 164, comma 1 del TUIR (quindi non più solo i veicoli a deducibilità limitata, come previsto nella precedente versione del super ammortamento).

Periodo di validità: Qualora l'ordine al fornitore sia accettato entro il **31.12.2018**, ed entro tale data sia versato l'acconto almeno pari al 20%, gli investimenti potranno essere effettuati entro il **30/06/2019**.



Novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2018

IPER AMMORTAMENTO

Le imprese potranno godere dell'iper ammortamento in relazione agli acquisti effettuati **entro il maggior termine del 31.12.2018**.

Tali soggetti potranno avvalersi della maggiorazione del 140% prevista dall'art. 1, comma 10 della L. 232/2016 con riferimento agli investimenti in beni immateriali strumentali (*software* di cui all'allegato B) effettuati nel suddetto periodo.

Periodo di validità: Qualora l'ordine al fornitore sia accettato entro il 31.12.2018, ed entro tale data sia versato l'acconto almeno pari al 20%, gli investimenti potranno essere effettuati entro il 31.12.2019.



Novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2018

Clausola di salvaguardia: Con riferimento all'iper ammortamento viene introdotta una clausola di salvaguardia secondo cui, qualora un bene oggetto di agevolazione venga ceduto prima del termine del periodo di ammortamento (e si verifichi un realizzo a titolo oneroso del bene) si potrà continuare a godere dell'agevolazione fino alla fine, purché nello stesso periodo d'imposta del realizzo venga acquistato un bene nuovo con caratteristiche analoghe o superiori a quello dismesso.

Se il costo del nuovo bene dovesse essere inferiore a quello precedente, la deduzione delle quote residue dell'iper ammortamento prosegue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.



Novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2018

Documentazione richiesta: Si conferma che la documentazione richiesta per poter beneficiare dell'agevolazione secondo la quale l'impresa interessata è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ovvero, per i beni con un costo di acquisizione superiore ad euro 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato che attesti che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'**Allegato A** e/o all'**Allegato B**;
- **è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.**



Circolare MISE 15 dicembre 2017 n. 547750

Oggetto: Indicazioni per l'adempimento documentale previsto dall'art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (perizia per la fruizione del cd. iper ammortamento)

La circolare fornisce le prime indicazioni per la stesura della perizia giurata e per l'analisi tecnica:

In particolare, si ricorda, il comma 11 del citato art. 1 della legge n. 232/2016, prevede che per l'applicazione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre "...una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura".



La **PERIZIA** di per sé può essere **semplice**, mentre l'**analisi tecnica** sicuramente **non lo è**, e comporta **impegno, dedizione e competenze tecniche**.

La PERIZIA deve essere corredata dalla ANALISI TECNICA che, a tutela della proprietà intellettuale e della riservatezza dell'utilizzatore del bene, è realizzata in maniera confidenziale dal professionista.



CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

La circolare precisa che in caso di investimento avente a oggetto **impianti o porzioni di impianti**, *il limite dei 500.000 euro va applicato non già ai singoli beni o parti o componenti autonomamente considerati, ma all'investimento complessivo e ciò anche nelle ipotesi in cui le singole macchine (o le singole componenti) siano acquistate presso lo stesso fornitore con atti di acquisto separati o presso fornitori diversi.*

Viene inoltre specificato che, ai fini della disciplina agevolativa dell'iper ammortamento, per **impianto o porzione di impianto** si deve intendere *“un insieme di macchine connesse fisicamente tra di loro anche se ogni macchina o attrezzatura funziona in maniera indipendente”*.

Se l'investimento ha ad oggetto più beni di costo unitario non superiore al suddetto limite dei 500.000 €, **non costituenti impianti o porzione di impianti**, è in facoltà dell'impresa richiedere, ancorché non obbligatorio, per motivi prudenziali o per altri motivi, l'intervento del professionista (o dell'ente accreditato) per ottenere, in alternativa alla semplice autocertificazione delle verifiche tecniche richieste dalla disciplina, il rilascio di una perizia giurata (o di un attestato di conformità).

La circolare conferma che la *perizia giurata (o l'attestato di conformità) può essere anche plurima, nel senso che può riguardare anche una pluralità di beni agevolabili.*



Natura e contenuto della perizia

La perizia giurata deve accertare “**che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura**”.

Si tratta, dunque, di un accertamento di natura strettamente tecnica.

Relativamente al costo fiscale rilevante del bene o alla sua imputazione secondo le regole della competenza al periodo d'imposta agevolabile o, ancora, alle modalità di acquisizione dei beni (compravendita, appalto, leasing, etc...), il professionista si limita a recepire in perizia le indicazioni e le valutazioni operate dai competenti organi amministrativi dell'impresa, che ne assumerà quindi diretta ed esclusiva responsabilità ai fini dei successivi controlli degli uffici fiscali.

In altri termini, la perizia giurata non attengono in generale ai profili fiscali, contabili e contrattuali che costituiscono i presupposti per la spettanza dell'agevolazione.



Le verifiche da condurre per la stesura della perizia giurata possono riassumersi nelle seguenti fasi:

- **Classificazione del bene in una delle voci dell'allegato A o B**: è opportuno indicare l'allegato in cui il bene è ricompreso e il punto specifico nonché, nel caso si tratti di bene materiale cui all'allegato A, anche il gruppo di appartenenza (I di 12 punti, II di 9, III di 4);
- **Verifica delle caratteristiche tecnologiche del bene ai fini della rispondenza ai requisiti richiesti dalla disciplina** (rispetto dei cinque requisiti obbligatori);
- **Verifica del requisito della interconnessione con specificazione delle modalità e data dell'avvenuto riscontro della stessa;**
- **Rinvio all'analisi tecnica** redatta in maniera confidenziale dal professionista o dall'ente a corredo della perizia e custodita presso la sede dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione.



CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Allegato 1: Modello di perizia per beni compresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – **Primo gruppo** (*Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti*)

[Allegato 1](#)

Allegato 2: Modello di perizia per beni compresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (secondo e terzo gruppo) e nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

- *Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità*
- *Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»*
- *Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»*

[Allegato 2](#)



CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Allegato 3: Modello di relazione tecnica per beni compresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Primo gruppo (*Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti*)

[Allegato 3](#)



ANALISI TECNICA

Si ricorda che alcune caratteristiche tra quelle obbligatorie sono di pertinenza della macchina e quindi devono essere garantite dal costruttore (***controllo per mezzo di CNC e/o PLC e interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive***), mentre altre devono essere garantite dal costruttore, **ma devono anche essere assicurate dall'azienda** (***interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program, integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo; rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro***).



CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

L'analisi Tecnica dovrà trattare i seguenti punti:

1. **Descrizione Tecnica del bene da cui si evince l'inclusione in una delle categorie definite nell'allegato A**, con indicazione del valore del bene e dei suoi componenti e accessori, come risultante dalle fatture d'acquisto o dai documenti di leasing.
2. **Descrizione delle caratteristiche di cui è dotato il bene strumentale per soddisfare i cinque requisiti obbligatori e i due facoltativi**, per renderlo assimilabile o integrabile a sistemi cyberfisici.
3. **Verifica dei requisiti di interconnessione e scambio informazioni con i sistemi interni e/o esterni** per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute e che il bene sia informaticamente identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti.
4. **Verifica dei requisiti di interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura**, come prescritto dal articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017.
5. **Rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che caratterizzano l'integrazione del bene nel sistema produttivo dell'utilizzatore.**



CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Riferimenti normativi

- Legge di Bilancio 2017 – 11/12/2016 Articolo 1 - Commi da 8 a 13
- CIRCOLARE Agenzia delle Entrate e Mise N.4/E del 30/03/2017
- FAQ MiSe maggio 2017 / luglio 2017
- Circolare MiSe 15 dicembre 2017, n. 547750
- RISOLUZIONE Agenzia delle Entrate N. 152/E
- Legge di Stabilità 2018

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2037524-circolare-direttoriale-15-dicembre-2017-n-547750-istruzioni-per-l-adempimento-documentale-previsto-dall-art-1-comma-11-della-legge-11-dicembre-2016-n-232-perizia-per-la-fruizione-del-cd-iper-ammortamento>

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento/domande-e-risposte>

Esempi di analisi tecniche



CONSIGLIO NAZIONALE **INGEGNERI**

Grazie per l'attenzione.

Ing. Lucente Pietro Paolo

